



Bruxelles, 2.3.2016
COM(2016) 108 final

2016/0061 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate

RELAZIONE

1. INTRODUZIONE

1. Il 16 marzo 2011 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi¹ e una proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate^{2,3}.
2. La base giuridica di tali proposte è l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Le proposte riguardano la cooperazione giudiziaria in materia civile relativa ad "aspetti connessi con il diritto di famiglia". La base giuridica prevede che le misure siano adottate dal Consiglio deliberando all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.
3. Dal dicembre 2012 le proposte della Commissione sono state discusse dal gruppo di lavoro del Consiglio per le questioni di diritto civile (regimi patrimoniali tra coniugi ed effetti patrimoniali delle unioni registrate). Nel dicembre 2012 le medesime sono state discusse in una sessione del Consiglio durante la quale i ministri hanno concordato alcuni orientamenti per agevolare i negoziati sulle due proposte.
4. Il 10 settembre 2013 il Parlamento europeo ha espresso parere favorevole sulle due proposte, formulando osservazioni⁴. Queste ultime sono state riprese nei testi delle proposte, in particolare per quanto riguarda il mantenimento della procedura di exequatur in entrambe le proposte e l'inclusione di disposizioni sull'esecutività equivalenti a quelle di cui al regolamento sulle successioni⁵ e sulla competenza fondata sulla comparizione del convenuto. Su richiesta del Parlamento europeo, le disposizioni relative alla scelta della legge applicabile e alla scelta del foro sono state incluse nella proposta di regolamento relativo agli effetti patrimoniali delle unioni registrate.
5. A dicembre 2014 la maggior parte delle questioni tecniche era ormai risolta e il fascicolo era pronto per un accordo politico. La grande maggioranza degli Stati membri propendeva per adottare le proposte in quel momento. Alcuni Stati membri tuttavia avevano difficoltà, dato il carattere politicamente sensibile delle proposte. La presidenza italiana ha presentato la questione al Consiglio GAI, che ha deciso di concedere un periodo di riflessione, fino a dicembre 2015, agli Stati membri che continuavano a incontrare difficoltà. Queste difficoltà erano legate principalmente al fatto che gli ordinamenti giuridici di determinati Stati membri non conoscevano gli istituti del matrimonio tra persone dello stesso sesso e/o dell'unione

¹ COM(2011) 126.

² COM(2011) 127.

³ A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai trattati, la Danimarca non partecipava all'adozione del regolamento proposto, non era da esso vincolata né era soggetta alla sua applicazione. A norma degli articoli 1 e 2 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato ai trattati, il Regno Unito e l'Irlanda non avevano notificato l'intenzione di partecipare all'adozione ed applicazione dei regolamenti proposti.

⁴ A7-0253/2013 e A7-0254/2013.

⁵ Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.

registrata. Secondo alcuni di questi Stati membri i testi di compromesso presentati al Consiglio europeo offrivano garanzie sufficienti affinché le autorità giurisdizionali non dovessero occuparsi di istituti stranieri sconosciuti nel loro diritto nazionale. Altri Stati membri hanno invece manifestato preoccupazione per il fatto che, sebbene i futuri strumenti non imponessero di introdurre nella legislazione interna istituti sconosciuti, il riconoscimento nel loro paese degli effetti patrimoniali di tali istituti avrebbe avuto un effetto indiretto sul diritto di famiglia nazionale e sulle politiche connesse. Per la maggior parte degli Stati membri era fondamentale adottare entrambe le proposte in un unico pacchetto, onde garantire la parità di trattamento delle coppie in tutta l'Unione.

6. Nel corso del 2015, in particolare durante la presidenza lussemburghese, si sono svolte ampie consultazioni. Sono state introdotte modifiche alle proposte per renderle accettabili a tutti gli Stati membri. Ciononostante, dopo l'esame dei testi di compromesso riveduti, il Consiglio ha concluso, nella sessione del 3 dicembre 2015, che non sarebbe stato possibile raggiungere un accordo a livello UE sull'adozione dei due regolamenti entro un termine ragionevole⁶. Malgrado ciò, varie delegazioni hanno dichiarato di voler valutare la possibilità di instaurare una cooperazione rafforzata nelle materie disciplinate dai regolamenti.
7. Dal dicembre 2015 al febbraio 2016, diciassette Stati membri (Svezia, Belgio, Grecia, Croazia, Slovenia, Spagna, Francia, Portogallo, Italia, Malta, Lussemburgo, Germania, Repubblica ceca, Paesi Bassi, Austria, Bulgaria e Finlandia) hanno trasmesso una richiesta alla Commissione manifestando l'intenzione di instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate, e chiedendo alla Commissione di presentare al Consiglio una proposta a tal fine.
8. Con la presente proposta la Commissione risponde a tali richieste.

2. BASE GIURIDICA PER LA COOPERAZIONE RAFFORZATA

9. La cooperazione rafforzata è disciplinata dall'articolo 20 del trattato sull'Unione europea (TUE) e dagli articoli da 326 a 334 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
10. La proposta della Commissione di decisione del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, si basa sull'articolo 329, paragrafo 1, del TFUE.

3. MISURE DI ATTUAZIONE DELLA COOPERAZIONE RAFFORZATA

11. La proposta della Commissione di decisione del Consiglio riguarda l'autorizzazione a procedere a una cooperazione rafforzata unicamente nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in

⁶ CS-PRES/2015/14937.

materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate. Unitamente alla presente proposta sono presentate le proposte di misure specifiche relative all'attuazione della cooperazione rafforzata. Di seguito sono descritti gli elementi fondamentali di tali misure.

12. Viste le conclusioni del Consiglio del 3 dicembre 2015 e le richieste degli Stati membri desiderosi di instaurare tra loro una cooperazione rafforzata in questo settore, le misure di attuazione della cooperazione rafforzata dovrebbero comprendere:
 - (a) una proposta di regolamento del Consiglio relativa alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi. Tale proposta dovrebbe basarsi sul testo di compromesso presentato durante il Consiglio GAI del 3 dicembre 2015⁷;
 - (b) una proposta di regolamento del Consiglio relativa alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate. Tale proposta dovrebbe basarsi sul testo di compromesso presentato durante il Consiglio GAI del 3 dicembre 2015⁸.
13. Gli obiettivi perseguiti dalle disposizioni relative ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate sono equivalenti. Tuttavia la formulazione di tali disposizioni non può essere la stessa, date le specificità di ciascuno degli istituti in questione e, in particolare, il fatto che le unioni registrate non esistono in tutti gli Stati membri. A tale proposito, la valutazione d'impatto che accompagna le proposte della Commissione del 2011⁹ ha rilevato che le coppie internazionali legate da unione registrata incontrano particolari difficoltà in quanto l'istituto dell'unione registrata non è conosciuto in tutti gli Stati membri. È pertanto necessario introdurre norme su misura per i matrimoni e per le unioni registrate. Ciò tuttavia rende difficile affrontare entrambi gli istituti in un unico strumento. Per facilitare la lettura e l'applicazione dei regolamenti da parte delle autorità degli Stati membri, i due istituti sono trattati in due proposte che danno attuazione alla cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate. Tale approccio inoltre rispecchia la richiesta degli Stati membri affinché la cooperazione rafforzata corrisponda nella sostanza ai due testi di compromesso presentati al Consiglio il 3 dicembre 2015, in modo da garantire la partecipazione del maggior numero possibile di Stati membri.
14. La comunicazione che accompagna le proposte della Commissione del 2011 ha già sottolineato che il campo d'applicazione della cooperazione nel settore della giustizia civile in questione riguarda i regimi patrimoniali delle coppie internazionali. Parimenti, il Consiglio e il Parlamento europeo hanno trattato le due proposte originarie della Commissione come un pacchetto unico. Infine, conformemente all'articolo 329, paragrafo 1, del TFUE, in base al quale gli Stati membri che desiderano instaurare tra loro una cooperazione rafforzata devono precisare il campo

⁷ Documento del Consiglio 14651/15 + COR1 REV1.

⁸ Documento del Consiglio 14652/15.

⁹ SEC(2011) 327 final.

d'applicazione della cooperazione rafforzata prevista, gli Stati membri richiedenti hanno indicato che intendevano instaurare una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e di effetti patrimoniali delle unioni registrate.

15. Considerato quanto precede, i regolamenti proposti attuano una cooperazione rafforzata unicamente nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate. Al fine di garantire la non discriminazione dei cittadini, i regolamenti proposti dovrebbero pertanto essere adottati simultaneamente ed essere trattati come un pacchetto unico ai fini dell'istituzione della cooperazione rafforzata e della futura partecipazione alla medesima.

4. VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI GIURIDICHE PER LA COOPERAZIONE RAFFORZATA

4.1. Decisione di autorizzazione in ultima istanza e partecipazione di almeno nove Stati membri

16. L'articolo 20, paragrafo 2, del TUE dispone che la decisione che autorizza una cooperazione rafforzata è adottata dal Consiglio in ultima istanza, qualora esso stabilisca che gli obiettivi ricercati da detta cooperazione non possono essere conseguiti entro un termine ragionevole dall'Unione nel suo insieme, e a condizione che vi partecipino almeno nove Stati membri.

17. Come già precisato, il Consiglio del 3 dicembre 2015 ha concluso che non sarebbe stato possibile raggiungere un accordo a livello UE sull'adozione dei due regolamenti entro un termine ragionevole¹⁰. Il Consiglio ha quindi rilevato che non si potevano trovare soluzioni alternative per l'intera Unione e che la cooperazione rafforzata poteva essere utilizzata in ultima istanza.

18. Ad oggi, la Commissione ha ricevuto richieste da parte di diciassette Stati membri (Svezia, Belgio, Grecia, Croazia, Slovenia, Spagna, Francia, Portogallo, Italia, Malta, Lussemburgo, Germania, Repubblica ceca, Paesi Bassi, Austria, Bulgaria e Finlandia) che hanno manifestato l'intenzione di instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel settore della competenza giurisdizionale, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e di effetti patrimoniali delle unioni registrate.

4.2. Settore previsto dai trattati

19. L'articolo 20, paragrafo 1, del TUE dispone che la cooperazione rafforzata può essere instaurata solo "nel quadro delle competenze non esclusive dell'Unione", e l'articolo 329, paragrafo 1, del TFUE stabilisce che la cooperazione rafforzata può essere instaurata "in uno dei settori di cui ai trattati, eccetto i settori di competenza esclusiva".

20. I diciassette Stati membri richiedenti hanno chiesto di poter instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e di effetti patrimoniali delle unioni registrate, definendo norme sui conflitti

¹⁰ CS-PRES/2015/14937.

di leggi in questo settore. Le norme sui conflitti di leggi non sono incluse nell'elenco delle competenze esclusive di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del TFUE. Tali norme figurano quale elemento autonomo nell'elenco di misure di cui all'articolo 81, paragrafo 2, del TFUE, mentre l'articolo 81, paragrafo 3, del TFUE distingue tra norme di conflitto in materia civile e commerciale in generale e quelle relative al diritto di famiglia.

21. Le norme sui conflitti di leggi riguardanti il diritto di famiglia costituiscono quindi un settore ben definito che esula dalle competenze esclusive dell'Unione, ai sensi dei trattati, nel quale è possibile instaurare una cooperazione rafforzata.

4.3. Promozione degli obiettivi dell'Unione, protezione dei suoi interessi e rafforzamento del processo d'integrazione

4.3.1. Contesto generale

22. Tenuto conto della valutazione d'impatto e della relazione che accompagna le proposte della Commissione del 2011, l'obiettivo della cooperazione rafforzata è fornire un quadro giuridico chiaro e completo relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate. In particolare, le proposte mirano a consentire alle parti un certo grado di autonomia nella scelta della legge applicabile, in linea con le tendenze attuali del diritto di famiglia.

23. Nel 2003 la Commissione ha richiesto uno studio sui regimi patrimoniali tra coniugi e i beni delle coppie non sposate in diritto internazionale privato e in diritto interno¹¹ che ha messo in luce l'esistenza di problemi in questo settore. Tali problemi sorgono soprattutto quando i cittadini esercitano il diritto alla libera circolazione nell'Unione europea, poiché espongono i loro regimi patrimoniali a leggi potenzialmente confliggenti. Nel 2006 la Commissione ha adottato un libro verde sul conflitto di leggi in materia di regime patrimoniale dei coniugi, compreso il problema della competenza giurisdizionale e del riconoscimento reciproco¹², che ha individuato carenze della situazione attuale.

24. La Commissione ha inoltre istituito un gruppo di esperti che la assistano nei suoi lavori sulle future proposte legislative, composto da esperti indipendenti degli Stati membri. Il 28 settembre 2009 è stata organizzata un'audizione pubblica con 99 partecipanti degli Stati membri. Il gruppo di esperti, esponenti del mondo accademico, avvocati, notai e membri della società civile hanno partecipato al forum per discutere l'esigenza di uno strumento dell'Unione riguardante i regimi patrimoniali delle coppie internazionali.

25. Il programma di Stoccolma¹³ ha indicato l'opportunità di estendere il riconoscimento reciproco a materie non ancora contemplate che tuttavia rivestono un ruolo centrale nella vita di tutti i giorni, quale il regime patrimoniale tra coniugi e le conseguenze patrimoniali delle separazioni.

¹¹ Consorzio ASSER-UCL, *Study in comparative law on the rules governing conflicts of jurisdiction and laws on matrimonial property regimes and the implementation for property issues of the separation of unmarried couples in the Member States*.

Si veda:

http://europa.eu.int/comm/justice_home/doc_centre/civil/studies/doc_civil_studies_en.htm

¹² COM(2006) 400 definitivo.

¹³ GU C 115 del 4.5.2010.

26. Le proposte della Commissione del 2011 sono state in generale ritenute necessarie al fine di: trattare in modo coerente i regimi patrimoniali delle coppie all'interno di un'unica legge applicabile e da parte di una sola autorità; permettere alle coppie internazionali sposate di scegliere la legge applicabile ai loro beni; aumentare la certezza del diritto per le unioni registrate con carattere internazionale applicando ai beni della coppia, come regola generale, la legge dello Stato di registrazione; consentire ai cittadini di proporre dinanzi a un'unica autorità giurisdizionale varie domande giudiziali, evitando procedimenti paralleli o decisioni giudiziarie in conflitto tra loro; migliorare la prevedibilità per le coppie internazionali semplificando la procedura per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e la circolazione degli atti pubblici in tutta l'Unione europea.
27. Le proposte inoltre costituiscono un'integrazione fondamentale del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, in quanto la liquidazione del regime patrimoniale è molto spesso una questione che precede la liquidazione dell'eredità del defunto. Grazie all'applicazione di norme uniformi sui conflitti di leggi ai regimi patrimoniali delle coppie in tutta l'Unione europea, l'efficienza del certificato successorio europeo ne risulterà sostanzialmente migliorata.
28. Le proposte della Commissione del 2011 sono importanti in quanto interessano circa 16 milioni di coppie internazionali nell'UE che, ad esempio, vivono in uno Stato membro diverso dal proprio o possiedono beni in un altro Stato membro.
29. Nel 2007 nell'UE sono stati celebrati circa 300 000 matrimoni internazionali e se ne sono sciolti (in seguito a divorzio o morte di un coniuge) circa 500 000. Ogni anno lo scioglimento di matrimoni internazionali mette in gioco oltre 460 milioni di euro. Nel 2007, 41 000 nuove unioni registrate nell'UE presentavano una dimensione internazionale in relazione ai beni della coppia. Ogni anno circa 10 000 unioni registrate vengono meno per separazione o morte di un partner. Inoltre, il numero delle unioni registrate è in costante aumento, in particolare per il fatto che il numero di Stati membri che hanno introdotto l'istituto dell'unione registrata è passato da 17 nel 2011 a 20 attualmente. Di conseguenza, è in aumento anche il numero di liquidazioni degli aspetti patrimoniali dell'unione registrata derivanti dallo scioglimento dell'unione registrata o dalla morte di un partner.
- 4.3.2. *Situazione attuale nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate.*
30. Attualmente i cittadini legati da matrimonio o unione registrata con carattere internazionale incontrano vari problemi pratici nella pianificazione dei beni. Sempre più spesso i cittadini dell'Unione si spostano al di là delle frontiere nazionali e ciò determina un aumento del numero di coppie internazionali o coppie con una dimensione internazionale: coniugi di nazionalità diversa, coppie che vivono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza, coppie che possiedono beni in Stati membri diversi, coniugi che divorziano o muoiono in un paese diverso dal proprio. Il problema è che è molto difficile per i cittadini sapere qual è l'autorità giurisdizionale competente e quali le leggi applicabili alla loro situazione personale e alla situazione dei loro beni. Queste coppie si trovano pertanto ad affrontare

conseguenze indesiderate e svantaggiose non solo nella gestione quotidiana dei loro beni ma anche quando si separano o un membro della coppia muore.

31. Sebbene esistano norme dell'Unione sulla competenza e sulla legge applicabile in materia civile e commerciale e in alcuni settori del diritto di famiglia, norme del genere attualmente mancano per i regimi patrimoniali e le coppie internazionali. La materia è pertanto disciplinata dal diritto nazionale e, in misura molto limitata, dagli accordi internazionali tra gli Stati membri.
32. Le cause dei problemi attuali per le coppie legate da unione registrata sono le stesse che per le coppie sposate. Tuttavia, per le coppie legate da unione registrata si aggiungono altri grandi difficoltà derivanti dal fatto che il concetto di unione registrata esiste solo in 20 Stati membri, che non tutti gli Stati membri hanno norme sostanziali per disciplinare il regime patrimoniale e che ancora meno Stati membri hanno adottato norme sulla competenza e sui conflitti di leggi.
33. I regolamenti proposti riguardano le coppie che sono formalmente legate da un istituto di diritto di famiglia, segnatamente il matrimonio o l'unione registrata. Le "unioni di fatto" esulano dal campo di applicazione.
34. Lo scopo di questa cooperazione rafforzata è creare un quadro giuridico chiaro negli Stati membri partecipanti per determinare la competenza e la legge applicabile ai regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, e facilitare la circolazione delle decisioni e degli atti pubblici in queste materie tra gli Stati membri.
- 4.3.3. *Benefici della cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate.*
35. Diciassette Stati membri hanno chiesto di poter instaurare una cooperazione rafforzata nel settore dei regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate: Svezia, Belgio, Grecia, Croazia, Slovenia, Spagna, Francia, Portogallo, Italia, Malta, Lussemburgo, Germania, Repubblica ceca, Paesi Bassi, Austria, Bulgaria e Finlandia. La popolazione complessiva dei diciassette Stati membri richiedenti è pari a 340 milioni di persone, ossia il 67% della popolazione dell'Unione¹⁴. Ciò significa che un numero significativo dei circa 16 milioni di matrimoni internazionali nell'UE¹⁵ beneficerà di questa cooperazione rafforzata. Quanto più elevato è il numero di Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata, maggiore sarà il numero di cittadini che ne beneficeranno.
36. La cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali

¹⁴ Informazioni Eurostat al 1° gennaio 2015 (<http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tps00001&tableSelection=1&footnotes=yes&labeling=labels&plugin=1>).

¹⁵ Le informazioni riportate figurano nella relazione finale dello studio d'impatto del 2010 sugli strumenti comunitari in materia di regime patrimoniale tra coniugi e di regime patrimoniale delle coppie non coniugate che presentano implicazioni transnazionali dell'EPEC (*Impact Assessment Study on Community instruments concerning matrimonial property regimes and property of unmarried couples with transnational elements*).

delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, apporterà ai cittadini i seguenti benefici:

- (a) consentirà di trattare i regimi patrimoniali delle coppie in modo coerente, nell'ambito di un'unica legge applicabile e da parte di una sola autorità;
- (b) permetterà alle coppie internazionali di scegliere la legge applicabile ai loro beni;
- (c) aumenterà la certezza del diritto per le coppie internazionali applicando, come regola generale, la legge dello Stato con cui la coppia ha il collegamento più stretto;
- (d) consentirà ai cittadini di proporre dinanzi a un'unica autorità giurisdizionale varie domande giudiziali, evitando procedimenti paralleli o decisioni giudiziarie in conflitto tra loro;
- (e) migliorerà la prevedibilità per le coppie internazionali semplificando la procedura per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e la circolazione degli atti pubblici in tutta l'Unione europea.

4.3.4. *Rispetto dei requisiti di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del TUE*

- 37. L'articolo 20, paragrafo 1, del TUE dispone che la cooperazione rafforzata è intesa a promuovere la realizzazione degli obiettivi dell'Unione, a proteggere i suoi interessi e a rafforzare il suo processo di integrazione.
- 38. Uno dei compiti dell'Unione è offrire ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone (articolo 3, paragrafo 2, del TUE). Lo spazio di giustizia comprende lo sviluppo della cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie (articolo 81, paragrafo 1, del TFUE). A tal fine, l'Unione può adottare misure volte a garantire, in primo luogo, il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie e la loro esecuzione e, in secondo luogo, la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di giurisdizione (articolo 81, paragrafo 2, lettere a) e c), del TFUE).
- 39. L'armonizzazione delle norme sui conflitti di leggi e di giurisdizione facilita il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie. In effetti, il fatto che le autorità giurisdizionali di Stati membri differenti applichino le stesse norme ai conflitti di giurisdizione e ai conflitti di leggi per determinare l'autorità giurisdizionale competente a trattare la fattispecie e il diritto applicabile a quest'ultima rafforza la fiducia reciproca nelle decisioni giudiziarie rese in un altro Stato membro¹⁶.
- 40. La cooperazione rafforzata, tra gli Stati membri richiedenti, nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, promuoverà l'obiettivo dell'Unione di assicurare la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di giurisdizione. Rispetto

¹⁶ Programma di misure relative all'attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale, adottato il 30 novembre 2000 (GU C 12 del 15.1.2001, pag. 1).

alla situazione attuale in cui nel settore dei regimi patrimoniali delle coppie internazionali non esistono norme armonizzate sui conflitti di leggi e di giurisdizione né sul riconoscimento e sull'esecuzione delle decisioni esistenti, la cooperazione rafforzata in questo settore aumenterà il grado di compatibilità delle norme degli Stati membri volte a determinare l'autorità giurisdizionale competente a trattare una questione inerente al regime patrimoniale delle coppie internazionali e la legge che l'autorità giurisdizionale deve applicare, nonché il riconoscimento e l'esecuzione in uno Stato membro delle decisioni su queste materie rese in un altro Stato membro.

4.4. Rispetto dei trattati e del diritto dell'Unione

41. Ai sensi dell'articolo 326 del TFUE la cooperazione rafforzata deve rispettare i trattati e il diritto dell'Unione.
42. La cooperazione rafforzata non può recare pregiudizio all'acquis esistente e sarà istituita in un settore che rientra nella competenze condivise dell'Unione ma che non è attualmente regolato da norme comuni di diritto dell'UE. Il primo strumento dell'Unione adottato nel settore del diritto di famiglia, il regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio¹⁷, stabilisce norme relative alla competenza giurisdizionale, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e relative alla potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi, emesse in occasione di procedimenti matrimoniali, ma non dispone in merito alla legge applicabile al divorzio né agli effetti patrimoniali per le coppie. L'adozione del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio¹⁸, che ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1347/2000 a partire dal 1° marzo 2005, non ha apportato modifiche al riguardo. Le norme sui conflitti di leggi in materia di divorzio e separazione personale sono state adottate da 16 Stati membri nell'ambito della cooperazione rafforzata attuata con regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio¹⁹. Le norme sui conflitti di leggi in materia di testamenti e successioni sono state adottate con regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁰. La questione delle norme sui conflitti di leggi in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, dovrebbe completare il quadro giuridico applicabile alle coppie internazionali nell'Unione.
43. La cooperazione rafforzata nel settore della competenza giurisdizionale, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, non darà luogo ad alcuna discriminazione in base alla cittadinanza, conformemente al divieto di cui all'articolo 18 del TFUE, in quanto le norme di conflitto proposte avranno carattere universale e si applicheranno a tutti i procedimenti dinanzi alle autorità

¹⁷ Regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi (GU L 160 del 30.6.2000, pag. 19).

¹⁸ Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000.

¹⁹ Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.

²⁰ Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.

giurisdizionali degli Stati membri partecipanti, indipendentemente dalla cittadinanza o dalla residenza delle parti. D'altro canto, le autorità giurisdizionali degli Stati membri non partecipanti continueranno ad applicare le proprie norme di conflitto nazionali ai sensi del diritto internazionale privato.

4.5. Salvaguardia del mercato interno e della coesione economica, sociale e territoriale; assenza di ostacoli o discriminazioni per gli scambi; assenza di distorsioni di concorrenza

44. L'articolo 326 del TFUE dispone che la cooperazione rafforzata non può recare pregiudizio né al mercato interno né alla coesione economica, sociale e territoriale, e che non può costituire un ostacolo né una discriminazione per gli scambi tra gli Stati membri, né può provocare distorsioni di concorrenza tra questi ultimi.
45. La cooperazione rafforzata nel settore dei regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, non comporta problemi rispetto a queste condizioni giuridiche. Le proposte che attuano la cooperazione rafforzata in questo settore serviranno infatti per facilitare il corretto funzionamento del mercato interno eliminando gli ostacoli alla libera circolazione delle persone che al momento si trovano ad affrontare problemi a causa delle differenze tra le legislazioni nazionali che disciplinano gli effetti patrimoniali delle coppie. La certezza giuridica apportata dalle norme armonizzate sui conflitti di legge in questo settore si ripercuoterà quindi positivamente sulle coppie che esercitano il diritto di libera circolazione tra gli Stati membri partecipanti.
46. Data la natura dei regolamenti proposti, che si riferiscono solo ai rapporti tra due persone fisiche, la cooperazione rafforzata non pregiudicherà le imprese o i rapporti giuridici a livello di mercato né inciderà sul commercio o sulla concorrenza all'interno dell'Unione. Infine, la cooperazione rafforzata non arrecherà pregiudizio alla coesione territoriale tra le regioni dell'Unione.
47. Prevedendo l'armonizzazione delle norme sui conflitti di leggi, le proposte semplificheranno notevolmente la vita dei cittadini (e dei professionisti del diritto), all'interno degli Stati membri partecipanti, in quanto costoro saranno in grado di determinare la competenza giurisdizionale e la legge applicabile al loro regime patrimoniale e potranno beneficiare di una circolazione semplificata delle decisioni e degli atti pubblici in queste materie.
48. Anche se non tutte le coppie internazionali nell'Unione beneficeranno della certezza del diritto e della semplificazione apportate dalla cooperazione rafforzata, la situazione delle coppie internazionali dinanzi alle autorità giurisdizionali degli Stati membri non partecipanti non peggiorerà rispetto alla situazione attuale. Infatti, gli Stati membri non partecipanti manterranno lo status quo giacché, al fine di stabilire quale autorità giurisdizionale debba trattare una situazione transfrontaliera riguardante un regime patrimoniale tra coniugi o gli effetti patrimoniali di un'unione registrata e la legge applicabile, essi continueranno ad applicare, come fanno attualmente, le rispettive normative nazionali (comprese le norme di diritto internazionale privato). Gli Stati membri non partecipanti continueranno inoltre ad applicare le rispettive normative nazionali (comprese le norme di diritto internazionale privato) al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni rese in uno Stato membro partecipante. Dal canto loro, gli Stati membri partecipanti continueranno ad applicare, come fanno attualmente, le rispettive normative nazionali (comprese le norme di diritto internazionale privato) al riconoscimento e

all'esecuzione delle decisioni rese in uno Stato membro non partecipante. La situazione dei regimi patrimoniali tra coniugi e degli effetti patrimoniali delle unioni registrate sarà quindi equivalente a quella di altri strumenti di giustizia civile a cui non tutti gli Stati membri partecipano, quali il regolamento (UE) n. 1259/2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale e il regolamento (UE) n. 650/2012 sulle successioni e i testamenti.

49. Inoltre, l'applicazione dei regolamenti relativi ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, che attuano la cooperazione rafforzata, non dipenderà dalla cittadinanza dei membri della coppia, vale a dire dal fatto che i due partner siano cittadini di uno Stato membro partecipante. Le autorità degli Stati membri partecipanti (ad esempio, un notaio o un'autorità giurisdizionale), che sono tenute ad applicare i regolamenti, li applicheranno a tutti i cittadini che le adiranno con una questione relativa al regime patrimoniale dei coniugi o inerente agli effetti patrimoniali della loro unione registrata, indipendentemente dalla cittadinanza delle parti. Analogamente, se una coppia composta da uno o due cittadini di uno Stato membro partecipante adisce l'autorità di uno Stato membro non partecipante, tale autorità non applicherà i regolamenti ma il proprio diritto nazionale (compreso il diritto internazionale privato) per affrontare gli aspetti procedurali internazionali del regime patrimoniale tra coniugi o gli effetti patrimoniali dell'unione registrata.

50. La cooperazione rafforzata non comporterà pertanto alcun trattamento differenziato ingiustificato tra i cittadini.

4.6. Rispetto dei diritti, delle competenze e degli obblighi degli Stati membri non partecipanti

51. L'articolo 327 del TFUE stabilisce che le cooperazioni rafforzate rispettano le competenze, i diritti e gli obblighi degli Stati membri che non vi partecipano.

52. L'adozione di norme di conflitto comuni nei diciassette Stati membri partecipanti non pregiudicherà le norme degli Stati membri non partecipanti. Gli Stati membri non partecipanti continueranno ad applicare le proprie norme di diritto internazionale privato relative alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali.

53. A livello di diritto internazionale pubblico non esistono accordi internazionali riguardanti la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali (con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate) tra gli Stati membri partecipanti e non partecipanti, che potrebbero essere interessati dalla cooperazione rafforzata.

4.7. Conclusione relativa al rispetto delle condizioni giuridiche

54. In base a quanto esposto, la Commissione giunge alla conclusione che sono rispettate tutte le condizioni giuridiche per l'autorizzazione della cooperazione rafforzata previste dai trattati.

4.8. Rispetto dei diritti fondamentali

55. La cooperazione rafforzata nel settore dei regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, rispetta i diritti fondamentali sanciti nella

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 9 sul diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia secondo le leggi nazionali e l'articolo 21 sul divieto di discriminazione. Le norme di conflitto proposte nei regolamenti di attuazione della cooperazione rafforzata si applicheranno a tutte le coppie internazionali legate da un istituto formale, quale il matrimonio o l'unione registrata, negli Stati membri partecipanti senza alcuna forma di discriminazione.

4.9. Conclusione sulla cooperazione rafforzata

56. La Commissione ritiene che i benefici della cooperazione rafforzata nel settore della competenza giurisdizionale, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, siano numerosi se paragonati all'opzione del mantenimento dello status quo, e che i vantaggi dell'instaurazione di una cooperazione rafforzata in questo settore siano superiori agli eventuali svantaggi.
57. Le norme di conflitto comuni nel settore dei regimi patrimoniali delle coppie internazionali faciliteranno notevolmente la vita di molte coppie negli Stati membri partecipanti. Questo risultato è in linea con il programma di Stoccolma, in cui il Consiglio europeo ha ritenuto che debba proseguire l'armonizzazione delle norme sul conflitto di leggi a livello dell'Unione nei settori in cui risulta necessario, come il regime patrimoniale tra coniugi e le conseguenze patrimoniali delle separazioni²¹.
58. Pertanto, la Commissione propone di autorizzare l'instaurazione della cooperazione rafforzata tra gli Stati membri richiedenti. La Commissione sottolinea che la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, è aperta in qualsiasi momento a tutti gli Stati membri, in conformità dell'articolo 328 del TFUE, e sollecita gli Stati membri che ancora non abbiano fatto domanda a partecipare per intensificarne i benefici e i vantaggi.

2016/0061 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 329, paragrafo 1,

²¹ GU C 115 del 4.5.2010.

viste le richieste trasmesse da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Slovenia, Finlandia e Svezia,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo²²,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione si prefigge di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone. Al fine di una progressiva istituzione di tale spazio, l'Unione dovrebbe adottare misure nel settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali.
- (2) A norma dell'articolo 81 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tali misure comprendono la promozione della compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi, incluse le misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali.
- (3) Il 16 marzo 2011 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e una proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate.
- (4) Nella sessione del 3 dicembre 2015 il Consiglio è giunto alla conclusione che non sarebbe stato possibile raggiungere un accordo entro un termine ragionevole da parte dell'Unione nel suo insieme per l'adozione dei regolamenti.
- (5) Stanti tali premesse, Malta, la Croazia e il Belgio, con lettere del 14 dicembre 2015, 15 dicembre 2015 e 17 dicembre 2015 rispettivamente, e la Svezia, la Grecia, la Slovenia, la Spagna, la Francia, il Portogallo, l'Italia, il Lussemburgo e la Germania, con lettere del 18 dicembre 2015, hanno trasmesso una richiesta alla Commissione manifestando l'intenzione di instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e di effetti patrimoniali delle unioni registrate, e chiedendo alla Commissione di presentare al Consiglio una proposta al riguardo. La Repubblica ceca, i Paesi Bassi, la Bulgaria, l'Austria e la Finlandia hanno trasmesso una richiesta identica alla Commissione con lettere del 28 gennaio 2016, 2 febbraio 2016, 9 febbraio 2016, 16 febbraio 2016 e 26 febbraio 2016 rispettivamente. In totale, la cooperazione rafforzata è stata richiesta da diciassette Stati membri.
- (6) La cooperazione rafforzata dovrebbe istituire negli Stati membri partecipanti un quadro giuridico chiaro e completo in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, garantire ai cittadini soluzioni adeguate per quanto concerne la certezza del diritto, la prevedibilità e la flessibilità, e facilitare la circolazione delle decisioni e degli atti pubblici tra gli Stati membri partecipanti.
- (7) Conformemente alle richieste degli Stati membri ai fini dell'instaurazione della cooperazione rafforzata, la Commissione propone due atti sostanziali di attuazione

²² GU C [...] del [...], pag. [...].

della cooperazione rafforzata, uno riguardante i regimi patrimoniali tra coniugi e l'altro gli effetti patrimoniali delle unioni registrate. Al fine di coprire l'intero campo di applicazione della cooperazione rafforzata in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali e garantire la non discriminazione dei cittadini, i due atti sostanziali di attuazione dovrebbero essere adottati contemporaneamente.

- (8) Ricorrono le condizioni previste dall'articolo 20 del trattato sull'Unione europea e dagli articoli da 326 a 329 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- (9) In base all'articolo 81, paragrafo 2, lettere a) e c), e all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il settore della cooperazione rafforzata, vale a dire la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, costituisce uno dei settori previsti dai trattati. Non si tratta di un settore di competenza esclusiva dell'Unione.
- (10) Il requisito dell'ultima istanza di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea è soddisfatto in quanto il Consiglio, il 3 dicembre 2015, ha concluso che gli obiettivi della proposta di regolamento non potevano essere conseguiti entro un termine ragionevole dall'Unione nel suo insieme.
- (11) La cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, mira a sviluppare la cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali in base al principio del riconoscimento reciproco delle sentenze e ad assicurare la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi. Di conseguenza, tale cooperazione promuove gli obiettivi dell'Unione, protegge i suoi interessi e rafforza il suo processo di integrazione, secondo quanto disposto dall'articolo 20, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea.
- (12) La cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, rispetta i trattati e il diritto dell'Unione e non reca pregiudizio al mercato interno né alla coesione economica, sociale e territoriale. Essa non costituisce un ostacolo né una discriminazione per gli scambi tra gli Stati membri, né provoca distorsioni di concorrenza tra questi ultimi.
- (13) In particolare, la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, rispetta il diritto dell'Unione relativo alla cooperazione giudiziaria in materia civile, in quanto non pregiudica l'acquis preesistente.
- (14) La cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, rispetta le competenze, i diritti e gli obblighi degli Stati membri che non vi partecipano. Le norme comuni sulla competenza, sui conflitti di leggi e sul riconoscimento e l'esecuzione negli Stati membri partecipanti non

pregiudicano le norme degli Stati membri non partecipanti. Le autorità giurisdizionali degli Stati membri non partecipanti continueranno ad applicare le proprie norme interne per determinare la competenza e la legge applicabile e ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate.

- (15) La presente decisione rispetta i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 9 e 21.
- (16) La cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, è aperta in qualsiasi momento a tutti gli Stati membri, in conformità dell'articolo 328 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono autorizzati a instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, applicando le pertinenti disposizioni dei trattati.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente